

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e  
della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

SERVIZIO 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”

## AVVISO

**Assegnazione di contributi per gli anni 2014, 2015 e 2016 destinati al sostegno e all’incentivo delle Unioni di comuni previste dall’art. 32 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.**

### PREMESSA

Con il presente avviso si comunicano le modalità per concorrere al riparto delle risorse destinate per gli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno ed all’incentivazione dell’associazionismo comunale.

Delle risorse disponibili si fornisce il dettaglio nella tabella seguente che evidenzia le somme attribuite alla Regione siciliana dallo Stato e quelle stanziare a titolo di compartecipazione regionale.

ANNO	RISORSE STATALI	RISORSE REGIONALI	RISORSE TOTALI
2014	€ 1.774.283,65	€ 800.000,00	<b>€ 2.574.283,65</b>
2015	€ 1.460.119,96	€ 800.000,00	<b>€ 2.260.119,96</b>
2016	€ 1.162.623,35	€ 500.000,00	<b>€ 1.662.623,35</b>
RISORSE COMPLESSIVE TRIENNIO 2014/2016			<b>€ 6.497.026,96</b>

Alla concessione dei contributi disciplinati con il presente avviso sono destinate, altresì, le risorse aventi le medesime finalità, non assegnate o non utilizzate dalle Unioni beneficiarie e già recuperate o da recuperare a seguito della rendicontazione di contributi erogati per gli anni precedenti al 2014.

Destinatari dei benefici in argomento sono le Unioni di Comuni costituite nel territorio della Regione ed operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il

cui articolo 41 ha introdotto il *divieto per i comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.*

Nell'assegnare i contributi per il triennio 2014/2016, verranno altresì considerate le seguenti disposizioni:

- ✓ comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 2, che prevede che *“ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dell' art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., dall'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 15 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9”*;
- ✓ comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 2, che ha previsto che *“agli enti locali, nei quali territori risiedono minoranze linguistiche storiche e riconosciute ai sensi della legge n.482/1999, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'art. 25 della legge n. 142/1990 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della l.r. n. 48/1991 e s.m.i., dell'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della l.r. n. 9/1986”*;
- ✓ comma 12 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il quale nel destinare la somma di 500 migliaia di euro a titolo di compartecipazione ai contributi statali per l'anno 2016, dispone altresì che *“i contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte dell'Unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti”*.

Premesso quanto sopra, con il presente avviso si specificano le modalità di presentazione delle istanze per la fruizione delle richiamate risorse finanziarie destinate al sostegno e all'incentivo delle Unioni dei comuni, nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere a valere sulle medesime risorse, distinguendo – in attuazione del richiamato comma 12 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 - la quota relativa al biennio 2014/2015 da quella relativa all'anno 2016.

## **A – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse finanziarie previste per gli anni 2014, 2015 e 2016, quali sostegno ed incentivo alle Unioni di comuni, previste dall'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le Unioni in attività alla data del 7 agosto 2015 (data di entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 3/2016) ed ancora esistenti alla data di scadenza del presente avviso, dovranno trasmettere, a pena esclusione, l'istanza secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente alla prescritta documentazione, all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali” - Via Trinacria nn. 34-36 – Cap. 90144 Palermo, entro e non oltre il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S..

Qualora l'invio avvenga tramite servizio postale, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro di spedizione; nell'ipotesi in cui si provvederà a trasmettere l'istanza ed i suoi allegati mediante e-mail, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica, utilizzando apposito servizio di posta certificata: [dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it) .

Le eventuali istanze trasmesse ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato, non saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.

Sono escluse dalla partecipazione alla ripartizione delle risorse finanziarie di che trattasi le Unioni di comuni previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali.

#### **A1- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE**

- a) Atti deliberativi delle amministrazioni comunali riguardanti l'adesione all'Unione di comuni, pena esclusione dell'istanza.

Le Unioni di comuni che negli anni passati hanno presentato analoghe istanze, in alternativa, potranno presentare apposite dichiarazioni dei legali rappresentanti (Sindaco o Commissario Straordinario) delle amministrazioni comunali aderenti all'Unione dalle quali risulti che la documentazione di cui sopra, precedentemente presentata al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 - è ancora valida e che non ha subito modifiche e/o integrazioni.

- b) Statuto e atto costitutivo riguardante l'Unione di comuni, pena esclusione dell'istanza.

Le Unioni di comuni, che negli anni passati hanno presentato analoghe istanze, in alternativa, potranno presentare apposite dichiarazioni dei legali rappresentanti dalle quali risulti che la documentazione di cui sopra, precedentemente presentata al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 - è ancora valida e che non ha subito modifiche e/o integrazioni.

- c) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Unione dalla quale risultino, distinti per anno, il numero e la tipologia dei servizi e/o funzioni che le amministrazioni comunali aderenti hanno affidato all'Unione per gli anni 2014, 2015 e 2016.

- d) Atti deliberativi delle amministrazioni comunali aderenti all'Unione riguardanti l'affidamento, distinti per anno, di servizi e/o funzioni all'Unione per gli anni 2014, 2015 e 2016. Se alla data di presentazione dell'istanza non siano state ancora emanate le delibere per l'affidamento di funzioni in forma esclusiva - necessario per concorrere al riparto delle risorse stanziare per l'anno 2016 - i relativi atti, da adottare comunque entro il 31 dicembre 2016, dovranno pervenire ad integrazione dell'istanza entro il 31 gennaio 2017.

- e) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Unione dalla quale risulti che l'Unione era in attività alla data del 7 agosto 2015 e che la stessa continua a svolgere le funzioni affidate. La stessa dichiarazione dovrà contenere la durata dell'Unione con l'indicazione della data di scadenza.

- f) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Unione dalla quale risulti che l'Unione rappresentata non rientra fra quelle previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali.

- g) Dichiarazioni dei legali rappresentanti (Sindaco o Commissario Straordinario) delle amministrazioni comunali aderenti all'Unione, dalle quali risulti il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, art. 10, comma 1.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale abbia aderito anche ad un'altra forma associativa che ha come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, il legale rappresentante dovrà evidenziare tale circostanza nella predetta dichiarazione.

- h) Attestazioni, sottoscritte dai responsabili dei servizi finanziari dei Comuni aderenti all'Unione relative ai costi, sostenuti nell'anno precedente all'affidamento, per l'esercizio delle funzioni conferite all'Unione in forma esclusiva, evidenziando i costi delle eventuali funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, delegate all'Unione in via esclusiva.

## **B – CRITERI E PARAMETRI DI RIPARTO**

Le risorse relative agli anni 2014 e 2015 saranno ripartite sulla scorta dei seguenti parametri:

- a) euro 30.000,00 quota fissa per ciascuna Unione di Comuni;
- b) euro 25.000,00 per ciascun servizio gestito, fino ad un massimo di quattro, effettivamente delegato da tutti i comuni all'Unione;
- c) euro 5.000,00 per ciascun comune aderente;
- d) euro 5.000,00 per la durata superiore ai 5 anni;
- e) euro 2.000,00 per ciascun comune aderente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti, si provvederà alla riduzione proporzionale di quanto assegnato. Nell'ipotesi in cui, dopo l'assegnazione dovessero residuare ulteriori risorse finanziarie, queste saranno ripartite in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna Unione di comuni ammessa a contributo.

Le risorse relative all'anno 2016 - da assegnare esclusivamente alle Unioni che abbiano provveduto, entro il 31 dicembre 2016, a delegare all'Unione in via esclusiva l'esercizio di almeno una funzione saranno ripartite come di seguito specificato:

- 1) per il 10%, in proporzione ai costi sostenuti dalle amministrazioni comunali, nell'anno precedente a quello dell'affidamento, per l'esercizio delle funzioni non fondamentali conferite in via esclusiva;
- 2) per il 40% in proporzione ai costi sostenuti dalle amministrazioni comunali, nell'anno precedente a quello dell'affidamento, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 3) per il 30%, in proporzione al numero dei comuni aderenti all'Unione;
- 4) per il restante 20% in proporzione al numero delle funzioni affidate in forma esclusiva.

Nell'ipotesi in cui una delle quote sopra specificate non venisse attribuita ad alcuna Unione, la

stessa sarà ripartita in proporzione alle somme da assegnare per l'anno 2016 in relazione alle altre quote.

### **C - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE**

Questa amministrazione, esaminate le istanze e la relativa documentazione a corredo, sulla scorta dei predetti parametri e dei requisiti posseduti dalle Unioni per ciascun anno di riferimento, provvederà alla ripartizione delle risorse oggetto del presente bando.

Al fine della partecipazione al procedimento da parte delle Unioni di comuni interessate alla presentazione di eventuali osservazioni inerenti l'istruttoria, il Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali" del Dipartimento Autonomie Locali provvederà a dare notizia circa le risultanze dell'attività istruttoria tramite avviso pubblicato sul sito *internet* dello stesso Dipartimento e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Al termine dell'istruttoria delle eventuali osservazioni presentate, sarà approvato il piano di riparto definitivo.

Si comunica, altresì, che il contributo complessivo concedibile per il triennio 2014/2016 ad ogni Unione, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo richiesto in sede di istanza, restando a carico delle Unioni la quota del 10% ed in ogni caso il contributo concedibile non potrà eccedere la somma di 180 migliaia di euro.

Per quanto sopra precisato, le richieste non dovranno superare il limite massimo di 200 migliaia di euro.

### **D – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano di riparto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, verrà erogata la quota **del contributo relativa all'anno 2016**.

Al fine della liquidazione delle somme assegnate in relazione agli anni 2014 e 2015, le Unioni dovranno comunicare le modalità di utilizzo delle stesse.

L'Ufficio provvederà alla liquidazione del contributo, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, che dovrà essere inviata all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale delle Autonomie locali – Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali" – Via Trinacria nn. 34-36 – 90144 Palermo, ovvero alla seguente casella di posta elettronica certificata:

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it) .

Al riguardo si riportano qui di seguito le diverse possibilità di utilizzo del contributo delle somme stanziare in relazione agli **anni 2014 e 2015**.

#### **D1 – UTILIZZO DEL CONTRIBUTO MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DI SPESE SOSTENUTE E/O DI IMPEGNI ASSUNTI PER GLI ANNI 2014-2015**

Nella suddetta ipotesi l'Unione di comuni dovrà allegare:

a) elenco delle spese sostenute, distinto per esercizio finanziario 2014 e 2015 e/o elenco dei provvedimenti amministrativi comprovanti l'assunzione degli impegni corredato dalla dichiarazione del legale rappresentate dell'Unione dalla quale risulti che le spese sostenute e/o

gli impegni assunti sono direttamente riconducibili all'Unione e che gli stessi gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione. La suddetta dichiarazione dovrà pure prevedere che nessun'altra agevolazione è stata riconosciuta da altri Enti pubblici e/o privati per i medesimi giustificativi;

b) dichiarazione del legale rappresentante (Sindaco o Commissario Straordinario) della amministrazione comunale, aderente all'Unione dalla quale risulti che le stesse spese e impegni assunti nel 2014-2015-2016 dall'Unione dei comuni non gravino anche sul bilancio comunale.

Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che il contributo concedibile e liquidabile, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo delle spese documentate e riconosciute idonee.

#### D2 – UTILIZZO DEL CONTRIBUTO MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DI SPESE SOSTENUTE E/O IMPEGNI ASSUNTI PER GLI ANNI 2014-2015 E SPESE DA SOSTENERE PER INIZIATIVE ANCORA DA REALIZZARE

Nella suddetta ipotesi l'Unione di comuni dovrà allegare:

- a) elenco delle spese sostenute, distinto per esercizio finanziario 2014-2015 e/o elenco dei provvedimenti amministrativi comprovanti l'assunzione degli impegni corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Unione dalla quale risulti che le spese sostenute e/o gli impegni assunti sono direttamente riconducibili all'Unione e che gli stessi gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione. La suddetta dichiarazione dovrà pure prevedere che nessun'altra agevolazione è stata riconosciuta da altri Enti pubblici e/o privati per i medesimi giustificativi;
- b) dichiarazione del legale rappresentante (Sindaco o Commissario Straordinario) della amministrazione comunale, aderente all'Unione dalla quale risulti che le stesse spese e/o impegni assunti nel 2014-2015 dall'Unione dei comuni non gravano anche sul bilancio comunale;
- c) programma di iniziative ed interventi da realizzare, attinenti ai servizi e/o alle funzioni attribuite alle Unioni, illustrato in una articolata relazione tecnico-economica.

Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che, anche in questa ipotesi, il contributo concedibile e liquidabile, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo delle spese documentate e riconosciute idonee, nonché delle spese ancora da sostenere per le iniziative e gli interventi.

#### D3 - UTILIZZO DEL CONTRIBUTO MEDIANTE SPESE DA SOSTENERE PER INIZIATIVE ANCORA DA REALIZZARE

Nella suddetta ipotesi l'Unione di comuni dovrà allegare un programma di iniziative ed interventi da realizzare, attinenti ai servizi e/o alle funzioni attribuite alle Unioni, illustrato in un'articolata relazione tecnico-economica.

Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che il contributo concedibile e liquidabile, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere il 90% dell'importo delle spese ancora da sostenere per le iniziative ancora da realizzare.

#### **E – VERIFICHE**

Le Unioni beneficiarie dell'intervento finanziario oggetto del presente avviso, così come previsto dall'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dovranno presentare, al Servizio 4

“Trasferimenti agli Enti locali” del Dipartimento Autonomie Locali, apposito rendiconto entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo alla erogazione del contributo. Il suddetto rendiconto dovrà essere sottoscritto dal responsabile dei servizi finanziari nonché dal segretario dell'Unione.

Appare significativo rappresentare che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termine di efficienza ed efficacia degli interventi.

L'inosservanza del termine sopra indicato, comporterà l'obbligo di restituzione del contributo straordinario erogato.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della presentazione del rendiconto, il sostegno e incentivo liquidato dovesse risultare superiore al limite massimo del 90% delle spese effettivamente sostenute dall'Unione, l'Amministrazione regionale provvederà a recuperare la parte eccedente, mediante la riduzione del contributo concesso e con il contestuale invito all'Unione a restituire la somma erogata in eccesso mediante versamento in conto entrata nel bilancio regionale.

L'effettivo funzionamento dell'Unione di comuni potrà essere verificato in qualsiasi momento e con ogni mezzo ritenuto idoneo. Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero venir meno in tutto e/o in parte i presupposti essenziali che hanno determinato la concessione e la liquidazione dell'intervento contributivo questa Amministrazione provvederà alla revoca del contributo liquidato ed al contempo al recupero delle somme erogate.

Chiarimenti ed informazioni circa la procedura descritta potranno essere richiesti ai seguenti funzionari direttivi:

- rag. Giovanna Talluto - tel. 0917074648 - e-mail [g.talluto@regione.sicilia.it](mailto:g.talluto@regione.sicilia.it)
- dr. Francesco Calderone - tel. 0917074662 - e-mail [f.calderone@regione.sicilia.it](mailto:f.calderone@regione.sicilia.it) .

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quale regolare notifica ai destinatari, e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento Autonomie Locali.

F.to Il Dirigente del Servizio  
Maria Teresa Tornabene

F.to Il Dirigente Generale  
Giuseppe Morale

F.to L'Assessore per le Autonomie Locali e la  
Funzione Pubblica  
A. L. Lantieri